



LEADER
Sviluppo guidato dalle comunità locali



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

SSL 2023 – 2027 del GAL “Lontano dai margini: le comunità al centro”

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

GAL	GAL Tradizione delle Terre Occitane
INTERVENTO	SRD15 - Investimenti produttivi forestali
AZIONE /SOTTOINTERVENTO	SRD15.2 Ammodernamenti e miglioramenti – Azione 2
BANDO	01/2025
SCADENZA	11 dicembre 2025 Ore 12:00

A.	Intervento, soggetti e risorse.....	1
A.1	Descrizione generale dell'Intervento	1
A.2	Finalità e obiettivi del Bando.....	1
A.3	Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	3
A.4	Numero di domande presentabili	3
A.5	Dotazione finanziaria	3
A.6	Scadenze presentazione della domanda	3
B.	Caratteristiche del regime di sostegno	4
B.1	Entità della spesa e del sostegno	4
B.2	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	4
B.3	Localizzazione dell'operazione	5
B.4	Criteri di ammissibilità	6
B.5	Spese ammissibili	8
B.5.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili.....	8
B.5.2.	Categorie di spese ammissibili	8
B.5.3.	Spese non ammissibili	10
B.5.4.	Inizio e decorrenza delle spese	12
B.5.5.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	12
B.5.6.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	12
B.6	Criteri di selezione e graduatoria	13
B.7	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	18
B.7.1.	Impegni essenziali	18
B.7.2.	Impegni accessori	18
C.	Fasi e tempi del procedimento.....	19
C.1	Procedimento amministrativo	19
C.1.1.	Responsabili e tempi del procedimento.....	19
C.1.2.	Termini e fasi del procedimento.....	20
C.2	Domanda di sostegno.....	20
C.2.1.	Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale	21
C.2.2.	Presentazione delle domande	21
C.2.3.	Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	23
C.3	Istruttoria della domanda di sostegno	25
C.3.1.	Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria	25
C.4	Modifiche in corso d'opera al progetto.....	27
C.4.1.	Variante	27
C.4.1.1.	Documentazione da allegare alla domanda di variante	28
C.4.2.	Adattamento tecnico.....	29
C.4.3.	Adattamento tecnico economico	29
C.5	Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	29

C.5.1.	Domanda di proroga	29
C.5.2.	Domanda di voltura	30
C.5.3.	Domanda di rinuncia	30
C.5.4.	Domanda di correzione errori palesi	31
C.6	Domande di pagamento	31
C.6.1.	Domanda di anticipo	31
C.6.2.	Domanda di saldo	33
C.6.3.	Istruttoria domande di saldo	34
C.6.4.	Richiesta di annullamento della domanda di pagamento	35
C.7	Controlli ex-post (successivi al pagamento)	35
C.8	Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	35
C.9	Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti	36
C.10	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	36
D.	Disposizioni finali.....	37
D.1	Ispezioni e controlli	37
D.2	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000	38
D.3	Monitoraggio dei risultati	38
D.4	Pubblicazione, informazioni e contatti	38
D.5	Ricorsi.....	39
E.	Glossario	39
F.	Normativa di riferimento	41
F.1	Regolamenti dell'Unione Europea.....	41
F.2	Norme statali	41
F.3	Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA	42
F.4	Norme regionali	42
F.5	Atti regionali	42
G.	Allegati	43

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1 Descrizione generale dell'Intervento

L'Intervento si inserisce nella SSL "Lontano dai margini: le comunità al centro" del GAL Tradizione delle Terre Occitane approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

L'impianto strategico proposto dal GAL per la corrente programmazione 2023-2027 concentra la propria attenzione sull'opportunità di mitigare le condizioni di marginalità del territorio, creando i presupposti per una sua crescita sostenibile e integrata.

L'approfondimento delle caratteristiche strutturali del territorio e delle dinamicità in essere hanno consentito, attraverso l'analisi dei dati statistici e il confronto con gli attori locali, di delineare un quadro puntuale dei fabbisogni e delle potenzialità dell'area e di valutare le tendenze di sviluppo in atto.

Proprio tale approfondimento, affiancato alla pluriennale esperienza del GAL, ha consentito di individuare con consapevolezza gli obiettivi strategici che guideranno il suo lavoro nei prossimi anni.

Il titolo "Lontano dal margine: le comunità al centro" sintetizza la volontà del GAL di contribuire, nel prossimo quinquennio, insieme a tutti gli attori pubblici e privati, a invertire il progressivo indebolimento dell'area.

Agire, quindi, partendo dalle comunità che vivono in questo territorio perché possano essere, al di là delle distanze fisiche e concettuali esistenti, sempre più lontano dalla marginalità.

A.2 Finalità e obiettivi del Bando

L'intervento in generale contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 2, 4 e 5 del CSR della Regione Piemonte, ed è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

Attraverso l'attuazione dell'intervento e in coerenza con le finalità definite dal CSR regionale, il GAL intende sostenere investimenti che comprendano da un lato l'adeguamento delle strutture e dall'altra l'acquisto di macchinari e attrezzature specifiche per l'abbattimento, l'esbosco, la raccolta e le lavorazioni preindustriali del legname.

Gli interventi sostenuti potranno avere un significato molteplice nell'assicurare la sostenibilità della gestione forestale e nell'affiancare le attività produttive e di offerta di servizi del territorio.

In particolare, in affiancamento al settore dell'artigianato, si intende sostenere la produzione di legname da opera destinato all'edilizia tradizionale e quella destinata alle imprese artigianali di lavorazione del legno, con riferimento, ad esempio, alla realizzazione di mobili, serramenti, complementi di arredo e oggetti artistici.

Il forte potenziale di sviluppo del territorio in termini turistici potrà essere inoltre implementato indirettamente attraverso il presente bando anche attraverso il sostegno a proposte di investimento che abbiano l'obiettivo di rafforzare le imprese del settore forestale nell'ottica del recupero

paesaggistico e ambientale delle superfici montane, con particolare attenzione per le porzioni di territorio a rischio di abbandono e per il recupero di quelle che presentano marcati segni di sofferenza, derivanti dalla sempre più limitata manutenzione.

Si segnalano, tra questi, le aree oggi occupate dal bosco di invasione, sempre più diffuso in modo particolare nelle medie e basse valli a discapito della tradizionale mosaicatura del paesaggio montano.

Vengono, inoltre, valorizzate proposte che tengano conto dell'attivazione o implementazione di servizi ecosistemici e dell'utilizzo dei prodotti legnosi per la produzione di energia rinnovabile, in risposta alla crescente domanda potenziale e in un'ottica di incremento della sostenibilità del comparto.

Le connessioni descritte con altri settori economici potranno, in questo modo, favorire le aziende dal punto di vista economico, assicurando un ritorno economico concreto nel medio e lungo periodo.

L'intervento persegue in sintesi le finalità di seguito riportate e in tale direzione dovranno essere esplicitamente indirizzate le domande di sostegno:

- a) Promuovere l'ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale;
- b) Migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali nell'erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici (PES);
- c) Incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

In modo particolare, il **GAL Tradizione delle Terre Occitane** intende attivare il presente intervento nell'ambito della propria strategia con la finalità di **supportare gli imprenditori del comparto forestale nell'incrementare il valore aggiunto delle produzioni e la qualità del soprassuolo**.

Il presente bando intende garantire il riconoscimento del ruolo della gestione forestale in termini di tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi, di supporto alle filiere locali e, indirettamente, di ampliamento delle opportunità di fruizione turistica del territorio

Attraverso l'attuazione dell'intervento e in coerenza con le finalità definite dal CSR regionale, il GAL intende sostenere in modo particolare investimenti che comprendano **il miglioramento delle strutture esistenti e l'acquisto di macchinari e attrezzature specifiche per l'abbattimento, l'esbosco, la raccolta e le lavorazioni preindustriali del legname**.

Il miglioramento della dotazione aziendale in termini di macchinari e attrezzature forestali permetterà alle imprese di operare anche per il recupero di aree boschive con potenzialità produttive, di boschi di invasione, di aree degradate per recuperare la biodiversità caratteristica delle differenti fasce altitudinali e della mosaicatura tradizionale preesistente, per la valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Le connessioni descritte con altri settori economici potranno, in questo modo, sostenere le aziende dal punto di vista economico, assicurando il collocamento della produzione sul lungo periodo.

A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno:

PMI (Micro- Piccole Medie Imprese, Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercitano un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione* e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

[* La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets)].

I beneficiari possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione secondo quanto dettagliato nel "Piano di investimento" di cui al Criterio di ammissibilità CR01 della Scheda Intervento SRD15 del CSR della Regione Piemonte.

I beneficiari devono essere iscritti all'Albo delle imprese forestali del Piemonte.

A.4 Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del soggetto richiedente la presentazione di un'unica domanda di sostegno.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria in termini di contributo concedibile per l'attuazione del presente Bando afferente all'Intervento SRD15.2 Azione 2 è fissata in 200.000,00 €.

A.6 Scadenze presentazione della domanda

Le domande di sostegno possono essere presentate dal 22 settembre 2025 e fino alle ore 12:00 dell'11 dicembre 2025, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Il presente bando ha le seguenti scadenze:

Attività	Scadenza di presentazione
Presentazione domanda di sostegno	A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente Bando ed entro e non oltre il 11 dicembre 2025 alle ore 12:00
Presentazione domanda di variante	Non oltre 90 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi

Presentazione domanda di pagamento di anticipo	A decorrere dalla data della comunicazione dall'ammissione a finanziamento e non oltre 90 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi.
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi (365 giorni) dalla data della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito **Servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)** "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *C.1 Procedimento amministrativo*.

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1 Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a 70.000,00 €.

La **spesa minima ammissibile** è pari a 10.000,00 €.

Il sostegno massimo è pari a 35.000,00 € anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore in termini fisici e/o di importo (fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.2 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 50% delle spese ammesse e sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)”*;

“L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR”.

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.3 Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nel territorio dei seguenti Comuni:

ACCEGLIO, AISONE, ARGENTERA, BAGNOLO PIEMONTE, BARGE, BELLINO, BERNEZZO, BORGO SAN DALMAZZO, BRONDELLO, BROSSASCO, BUSCA, CANOSIO, CARAGLIO, CARTIGNANO, CASTELDELFINO, CASTELMAGNO, CELLE DI MACRA, CERVASCA, COSTIGLIOLE SALUZZO, CRISSOLO, DEMONTE, DRONERO, ELVA, ENVIE, FRASSINO, GAIOLA, GAMBASCA, ISASCA, MACRA, MANTA (limitatamente al territorio montano fogli 1, 2 e 3 e alla porzione del foglio 5 a monte delle vie Giuseppe Garibaldi e Verzuolo, compresi tutti i numeri civici delle due vie), MARMORA, MARTINIANA PO, MELLE, MOIOLA, MONTEMALE DI CUNEO, MONTEROSSO GRANA, ONCINO, OSTANA, PAESANA, PAGNO, PIASCO, PIETRAPORZIO, PONTECHIANALE, PRADLEVES, PRAZZO, REVELLO, RIFREDDO, RITTANA, ROCCABRUNA, ROCCASPARVERA, ROSSANA, SALUZZO (per quanto riguarda il territorio appartenente all'ex Comune di Castellar, Sezione 1, 2, 3, 4, e il territorio montano di cui alle Sezioni 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74), SAMBUCO, SAMPEYRE, SAN DAMIANO MACRA, SANFRONT, STROPPO, VALGRANA, VALLORiate, VENASCA, VERZUOLO, VIGNOLO, VILLAR SAN COSTANZO, VINADIO.

B.4 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare contemporaneamente tutti i criteri di ammissibilità sotto elencati:

- 1) gli investimenti proposti dovranno essere realizzati nell'ambito della sede legale e/o operativa dell'impresa ricadente in area GAL;
- 2) è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di una Relazione Tecnico-economica (Allegato 1), volta a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste;
- 3) al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 10.000,00 euro per domanda;
- 4) al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari ad € 70.000,00;
- 5) al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività o i lavori preparatori prima della presentazione di una domanda di sostegno;
- 6) gli investimenti devono essere connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti alle lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, dalle industrie di produzione di pannelli e compensati;
- 7) gli interventi devono corrispondere agli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale (singole o associate), che risponda al seguente parametro coerente con le esigenze del GAL:

- a) L'impresa beneficiaria deve dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto tecnico-economico:

la sostenibilità economica dell'investimento è calcolata, per il presente Bando, in base al **rapporto tra la spesa totale proposta in Domanda (al netto dell'IVA) e la media del fatturato delle tre annualità precedenti all'anno di presentazione della Domanda stessa** (annualità 2024-2023-2022).

Al fine di sostenere le imprese di recente costituzione interessate a sviluppare una maggiore professionalizzazione, il calcolo del parametro deve essere effettuato tenendo conto della data di costituzione (iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di competenza) della microimpresa o della piccola impresa, secondo quanto di seguito riportato.

In sintesi, ciascuna microimpresa o piccola o media impresa iscritta al Registro delle Imprese richiedente il sostegno deve possedere un fatturato medio del triennio considerato almeno pari a 28.000,00 € e il rapporto calcolato deve essere pari o minore di 2,5.

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO PROPOSTO (*al netto dell'IVA*)

----- $\leq 2,5$
 MEDIA FATTURATO DEL FATTURATO (anni 2022-2023-2024) PARI AD ALMENO
 28.000 €

(Esempio: per un investimento proposto la cui spesa al netto dell'IVA è pari a 70.000,00 € e con un fatturato medio del triennio indicato pari a 29.000,00 €, il rapporto è pari a 2,41).

Per le imprese di nuova costituzione che, all'atto della presentazione della candidatura non abbiano ancora concluso tre esercizi finanziari, occorre fare riferimento ai dati inerenti le annualità disponibili. Per le imprese che non abbiano ancora concluso il primo anno di vita dalla loro costituzione, il requisito non si applica.

La media dei fatturati del triennio deve essere dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 e il rapporto deve essere riportato nello schema dell'All. 1, denominato Relazione tecnico-economica.

- 8) Il valore economico degli investimenti in macchinari per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi deve essere pari o inferiore a € 70.000;
- 9) il valore economico degli investimenti in macchinari deve essere pari o inferiore a € 70.000, per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
- 10) gli investimenti in macchinari devono riguardare imprese con una capacità lavorativa massima di 20.000 mc di legname all'anno (da indicare nell'Allegato 1);
- 11) sono ammissibili investimenti funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra;
- 12) in caso di interventi riguardanti la produzione di legna da ardere, è necessario possedere e produrre la Certificazione della legna da ardere secondo ISO 17225 o, in alternativa, allegare l'impegno ad acquisire detta certificazione;
- 13) micro - piccole e medie imprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno;
- 14) la candidatura presentata al GAL deve conseguire almeno il punteggio minimo previsto sulla base dei criteri di selezione di cui al par. B.6 Criteri di selezione e graduatoria;

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

1) Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

2) Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.5 Spese ammissibili

B.5.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.5.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

1. Macchine e attrezzature per le attività di abbattimento, allestimento ed esbosco. La spesa ulteriore per piccole macchine e attrezzature (motoseghe, decespugliatori spalleggiati, ganci, catene, choker, carrucole, funi) è ammissibile solo se effettuata contestualmente a quella per le macchine per le attività di abbattimento, allestimento ed esbosco. In questo ambito sono ammissibili anche macchine in origine non specificatamente forestali, purché allestite o attrezzate per l'esecuzione di lavori forestali, quali:
 - trattori agricoli;

- escavatori cingolati,
- dumper e minidumper,
- trince per il trattamento dei residui vegetali;

In modo particolare questi investimenti devono essere connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

La verifica di queste condizioni viene effettuata attraverso le informazioni riportate dal Beneficiario *nell'Allegato 1 Schema relazione tecnico-economica* nonché attraverso le informazioni riportate sui preventivi economici e gli eventuali altri documenti tecnici illustrativi degli investimenti.

2. realizzazione di strutture aziendali mediante ampliamento e/o adeguamento di strutture già esistenti funzionali ai processi produttivi, ovvero destinate a raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi in relazione al ciclo produttivo esclusivamente delle seguenti tipologie: piazzali, tettoie e capannoni. Questi investimenti sono soggetti all'obbligo di georiferimento.
Nell'ambito dell'ampliamento e/o adeguamento di piazzali, tettoie e capannoni sono ammissibili a contributo gli eventuali impianti necessari (idraulico, elettrico, aspirazione, antincendio, etc.) nonché eventuali locali adibiti a spogliatoio o bagni a servizio del personale. È sempre esclusa la realizzazione di locali adibiti a ufficio.
3. macchine o impianti per la trasformazione e prima lavorazione del legno (lavorazioni eseguite su legno tondo), esclusivamente per:
 - la produzione di legna da ardere, cippato, cippato calibrato (cippatino) o pellet;
 - la produzione di pali;
 - la produzione di tavole o travi a partire dal legno tondo (segatronchi e refilatrici);
 - l'essiccazione dei combustibili legnosi o dei semilavorati;
 - la movimentazione del legname tondo (sono esclusi i carrelli elevatori) su piazzale;
 - la preparazione e confezionamento dei combustibili legnosi (legna da ardere, cippato, cippato calibrato (cippatino), pellet);
 - il trasporto e consegna del cippato, cippato calibrato (cippatino) e pellet, limitatamente ai contenitori e relativo allestimento su motrice (le motrici sono escluse) e purché tali attrezzature siano progettate e costruite specificamente per queste finalità (es. container carrellati ribaltabili per il cippato, botti o container con sistemi pneumatici per la consegna del prodotto).

In generale Sono ammissibili investimenti in macchinari con una capacità lavorativa massima di 20.000 mc di legname all'anno. La verifica di questa condizione viene effettuata attraverso le informazioni riportate in uno specifico capitolo della Relazione tecnico-economica (Allegato 1), nei preventivi ed eventuali allegati tecnici o tramite altre fonti disponibili.

4. attività immateriali, quali:

- spese generali collegate alle spese di cui ai punti del presente paragrafo n. 1. 2. e 3 (consulenze specialistiche, spese di progettazione, direzione lavori e simili) secondo le percentuali di seguito indicate:
 - a) spese di gestione della pratica complessiva, dalla candidatura alla rendicontazione della spesa sostenuta, mediante applicazione di 3 scaglioni: fino a 25.000,00 € di investimento riconoscimento di una percentuale pari all'8% dell'investimento al netto dell'IVA; da 25.001,00 € fino a 50.000,00 € riconoscimento di una percentuale del 6% dell'investimento al netto dell'IVA; da 50.001,00 € fino a 70.000,00 € riconoscimento di una percentuale del 2,5% dell'investimento al netto dell'IVA.
 - b) spese di progettazione e di direzione lavori, sicurezza relative all'adeguamento e/o ampliamento di strutture esistenti, riconoscimento di una percentuale del 9,5% dell'investimento al netto dell'IVA.

Il totale delle spese generali e tecniche è costituito dalla somma del calcolo di a) più b) e non può in ogni caso superare il 12% complessivo.

Per tali spese sono ammissibili onorari a far data dai 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

B.5.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni e/o fabbricati;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- interessi passivi;
- investimenti di imboschimento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi.
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;

- materiale usato;
- investimenti riferiti ad abitazioni;
- acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- costi connessi a contratti di leasing;
- contributi in natura (spese in economia);
- costi di gestione;
- spese notarili, spese per la costituzione di polizze fideiussorie
- spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica
- acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- spese per progetti di promozione e ricerca;
- spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo.
- investimenti per macchine, attrezzature, impianti e strutture per la raccolta e la prima trasformazione del legno che non siano ad esclusivo uso forestale e non rispondenti alle finalità indicate al paragrafo A2.
- investimenti relativi alla trasformazione industriale del legno, cioè lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.
- acquisto di DPI, di attrezzi manuali, di ganci, catene, choker, carrucole e altra attrezzatura minuta acquistata separatamente da una macchina;
- allestimenti non forestali per macchine gommate o cingolate (es. movimento terra, sgombero neve, etc...);
- acquisto di automezzi per il trasporto delle persone, quali ad es. PICKUP e per il trasporto delle cose (autocarri), nonché carrelli e rimorchi per il trasporto stradale di macchine e attrezzature dedicate all'abbattimento e allestimento e di trattori dedicati all'esbosco;
- acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti di uffici e oggettistica di arredamento;
- interventi di viabilità agrosilvopastorale;
- interventi selvicolturali (es. rimboschimento, potature, diradamento ecc.);
- elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- spese di personale;
- realizzazione e diffusione di materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);
- realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri formativi, open day e Workshop;
- interessi passivi.
- ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano: costi di immatricolazione, costo ambientale di smaltimento pneumatici.

B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno, ad eccezione delle spese di onorari per spese generali che sono riconoscibili dai 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.

In ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 365 giorni (12 mesi)** dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga.

In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato nella Determinazione di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

B.6 Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 249 del 18.09.2025:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO ***PUNTEGGIO ATTRIBUITO***

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punti	Punteggio massimo attribuibile	
A) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE	A1) Microimprese o Piccole o Medie imprese iscritte all'AIFO da almeno 1 anno	NO	0	3	49
		SI	3		



A2) Beneficiario della Domanda di contributo: giovane (con età fino a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della Domanda di sostegno), da società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani di età fino a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della Domanda di sostegno, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote di capitale siano detenute da giovani fino a 41 non compiuti al momento della presentazione della Domanda di sostegno)	NO	0	4
	SI	4	
A3) Gestione già effettuata in passato (dal 2019 in poi) di superfici forestali, dimostrabile tramite Comunicazione di taglio da allegare alla Domanda di contributo	Fino a 10 ha	0	9
	Tra 11 e 15 ha	2	
	Tra 16 e 20 ha	4	
	Tra 21 e 25 ha	6	
	Oltre i 25 ha	9	
A4) Superficie forestale (ha) di proprietà privata o pubblica affidata al Richiedente del presente Bando con contratto di gestione da parte di ASFO o Consorzio agroforestale o da parte di altro soggetto pubblico o privato dell'area GAL.	Corpo fino a 1 ha di superficie	0	8
	Oltre 1 ha, per ogni ettaro in più (fino a un massimo di 8 punti)	0,5	



	A5) Possesso di qualifica professionale di operatore forestale o di operatore in ingegneria naturalistica o di operatore di tree-climbing, acquisita con corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciuti dagli enti competenti. La qualifica deve sussistere all'atto della domanda di contributo. Essa deve essere in capo al titolare dell'impresa o ad almeno un addetto, legato all'impresa in modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno dalla stessa.	SI	4	4
	A6) Possesso di qualifica specifica relativa all'utilizzo della macchina/attrezzatura oggetto di investimento, acquisita con corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciuti dagli enti competenti. La qualifica deve sussistere all'atto della domanda di contributo. Essa deve essere in capo al titolare dell'impresa o ad almeno un addetto, legato all'impresa in modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno dalla stessa.	SI	4	4
	A7) Titolare o addetto (legato all'impresa in modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno dalla stessa) che abbia frequentato un corso di imprenditorialità forestale finanziato dalla Regione Piemonte. Per corsi organizzati da altri soggetti (pubblici o privati) la durata deve essere pari o superiore a quelli regionali, con frequenza dimostrabile mediante attestato, programma, qualifiche dei docenti.	SI	3	3



	A8) Microimprese o Piccole o Medie imprese con dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto continuativo a tempo pieno.	Per ogni dipendente con contratto continuativo a tempo pieno (fino ad un massimo di 5 dipendenti)	2	10	
	A9) Possesso di certificazione di gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC) o impegno ad acquisirla.	SI	4	4	
B) CATEGORIA DI INVESTIMENTO (il punteggio riferito ai criteri di selezione descritti a lato è cumulabile)	B1) Trattori forestali (progettati, costruiti e forniti per il lavoro in bosco), skidder, abbattitrici, trattori portanti	NO	0	2	29
		SI	2		
	B2) Macchine ed attrezzature idonee al recupero di superfici agricole degradate, invase da boscaglie di neoformazione (es. decespugliatori professionali, trince forestali, ecc...)	NO	0	3	
		SI	3		
	B3) Braccio caricatore da collegare a motrice	NO	0	2	
		SI	2		
	B4) Verricello forestale	NO	0	8	
		SI	2		
		Con trasmissione idraulica	2		
		Con doppio tamburo	2		
		Con telecomando	2		
	B5) Gru a cavo a stazione motrice mobile	NO	0	4	
		SI	2		
		Con carrello motorizzato pescante	2		
	B6) Cippatrice	NO	0	4	
		Cippatrice per trattore	1		
		Cippatrice con motore autonomo	4		
	B7) Impianto di segazione per la produzione di legna da ardere (i primi due punteggi non sono cumulabili)	NO	0	4	
		Piccole segherie mobili e impianti di scortecciatura	2		
		Impianto di lavorazione legna da ardere,	2		

		semiautomatico con più lavorazioni integrate			
		Possesso della Certificazione ISO 17225 o impegno ad acquisirla.	2		
	B8) Rimorchi forestali	NO	0	2	
		SI	1		
		A trazione integrale	1		
	C) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA DI INVESTIMENTO	C1) Qualità e completezza della proposta di investimento. Valutate in base agli obiettivi e alle caratteristiche dell'investimento	Sufficiente	3	
Medio			5		
Elevato			8		
C2) Coerenza con la strategia del SSL		Sufficiente	2	7	
		Medio	5		
		Elevato	7		
C3) Coerenza e rispondenza ai fabbisogni della filiera del legno dell'area GAL		Sufficiente	3	7	
		Medio	5		
		Elevato	7		

Punteggio massimo attribuibile: 100 PUNTI

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a **30 punti**.

In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita dando priorità ai soggetti più giovani (nel caso di forme associate, in base all'età del relativo rappresentante legale) e, secondariamente, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.7 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- 1) **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- 2) **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.7.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- 1) dare avvio all'investimento previsto e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. B.5.4 Inizio e decorrenza delle spese;
- 2) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- 3) concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- 4) mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 (cinque) anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
- 5) mantenere la sede legale / operativa nel territorio del GAL per almeno 5 anni;
- 6) mantenere iscrizione all'albo regionale almeno fino alla conclusione degli investimenti.

B.7.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dal GAL con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1 Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990 e dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621.

Essi sono:

- Istruttoria delle domande di sostegno** relative all'Intervento SRD15 e al Bando 01/2025 Operazione SRD15 Azione 2;
Il responsabile del procedimento è il funzionario di grado superiore del GAL (Direttore tecnico). Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 120 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto).
- Istruttoria delle domande di variante** relative al Bando 01/2025 Operazione SRD15 Azione 2;
Il responsabile del procedimento è il funzionario di grado superiore del GAL (Direttore tecnico). Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del soggetto richiedente e si conclude nel termine finale di 60 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto).
- Istruttoria delle domande di pagamento.**
Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.
Il procedimento si suddivide in:
 - Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del soggetto richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega al GAL Tradizione delle Terre Occitane, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
 - Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto c1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di

anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	A decorrere dal 22 settembre 2025 e fino alle ore 12:00 dell'11 dicembre 2025
Istruttoria di ammissione della domanda, comunicazione dell'esito e pubblicazione della graduatoria	GAL	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Non oltre 90 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di variante
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	A decorrere dalla data della comunicazione dall'ammissione a finanziamento e non oltre 90 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi.
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione della domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 30 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro 12 mesi (365 giorni) dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento saldo

C.2 Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D. lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021. Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- a) utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- b) utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono

immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo, i cui termini decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

Non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) in proprio, utilizzando il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c) tramite delega a un'altra persona ad operare sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il soggetto richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d) tramite delega a un professionista ad operare sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina: www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Sarà facoltà del GAL richiedere al soggetto richiedente eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica

uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati:

- Relazione tecnico – economica che illustri gli interventi oggetto della domanda di sostegno, contenente tutte le informazioni redatta utilizzando lo schema Allegato 1 *Schema relazione tecnico-economica*;
- In caso di Società, l'ultimo bilancio approvato;
- Per i soggetti collettivi:
 - a. statuto ed atto costitutivo del soggetto giuridico proponente;
 - b. copia del verbale dell'assemblea durante la quale è stata approvata la presentazione della domanda di adesione al bando;
 - c. regolamento d'uso del bene comune;
- Per gli interventi di tipo edilizio:
 - a. elaborati grafici progettuali;
 - b. quando previsti, titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP) o, in assenza, l'impegno a richiederli;
 - c. computo metrico, redatto sulla base del Prezzario Regione Piemonte vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - d. planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - e. titolo di proprietà o di possesso del bene interessato dall'intervento edilizio;
 - f. autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario del 100%;
 - g. Documentazione fotografica georeferita dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori;
- Dichiarazione iscrizione alla CCIAA (Allegato 2);

- Dichiarazione avvenuta revisione cooperativa (Allegato 3);
- Dichiarazione dimensione di impresa (Allegato 4);
- Per le sole macchine/attrezzature, programmi informatici e acquisizione brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto allegando la Dichiarazione fornitura unico preventivo (Allegato 5);

- Per l'acquisto di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche tra loro confrontabili, possono essere utilizzate modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, ricorrendo a cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
- Quadro di raffronto dei tre preventivi e preventivo scelto (Allegato 6);
- Scheda tecnica dei macchinari/attrezzature che ne riporti delle immagini;
- Copia della/delle Comunicazione/i di taglio, a partire dall'anno 2019 in poi;
- Documentazione che attesti la frequenza di un corso di imprenditorialità forestale finanziato dalla Regione Piemonte. Per corsi organizzati da altri soggetti (pubblici o privati) la durata deve essere pari o superiore a quelli regionali, con frequenza dimostrabile mediante attestato, programma, qualifiche dei docenti. La frequenza deve essere stata effettuata dal titolare o da un addetto, legato all'impresa in modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno dalla stessa impresa beneficiaria;
- Contratto/i, convenzione/i, certificato/i di gestione di superfici forestali pubbliche o private affidate al Beneficiario da parte di ASFO o Consorzio agroforestale o soggetto diverso pubblico o privato dell'area GAL;
- Copia della documentazione relativa all'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato con contratto continuativo a tempo pieno;
- Copia della Certificazione della legna da ardere secondo ISO 17225 o impegno ad acquisirla;
- Copia della certificazione di gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC) o impegno ad acquisirla;
- Ulteriore documentazione ritenuta utile a illustrare gli interventi proposti;
- Copia leggibile di documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”** di cui al par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3 Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il GAL Tradizione delle Terre Occitane

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del Bando; il procedimento si conclude entro 120 giorni.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a. verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b. verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari dell'operazione e degli investimenti/attività proposti.
- c. verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d. verifica e assegnazione del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e. la verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal PSP e dal presente nel par. B.5. Investimenti ammissibili e non ammissibili del presente bando;
- f. la definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica o l'integrazione della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal soggetto richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- 1) **negativo**, indicando le motivazioni;
- 2) **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.6 Criteri di selezione e graduatoria;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno;
 - gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammissibili;
 - l'ammontare del sostegno concedibile;

3) **parzialmente positivo, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione**

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

La graduatoria viene approvata con Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammesse e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda del sostegno concesso;
- le domande ammissibili, ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammesse.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al soggetto richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al soggetto richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti del GAL, come specificato nell'Allegato I.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

Si fa presente che i documenti di spesa aventi data antecedente all'ammissione devono riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: "PSP 23-27 Piemonte, N. Domanda".

C.4 Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato. Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso. Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- i cambi di fornitore/preventivo.

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- 1) unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- 2) solo dopo l'approvazione della domanda di sostegno con provvedimento di ammissione al sostegno / solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno;
- 3) solo dopo l'avvio formale delle attività previste dall'operazione;
- 4) almeno 90 giorni prima del termine ultimo concesso per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese / prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di sostegno.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda deve essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato e/o dal beneficiario, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al par. *C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno / C.3.1 Istruttoria di ammissione e formazione graduatoria*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante.

La variante è ammissibile solamente se:

- 1) la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- 2) rispetta le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- 3) non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate. Qualora, a seguito della variante, il punteggio ricalcolato sia superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria e, nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, il punteggio ricalcolato sia almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- 4) sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo.

C.4.2. Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico concerne le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative ed i cambi di fornitore fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.4.3. Adattamento tecnico economico

L'adattamento tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnico-economici:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5 Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandole, n. 2 proroghe per un periodo massimo di 180 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL al massimo 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il funzionario preposto all’istruttoria concede o non concede la proroga e comunica l’esito al beneficiario, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL.

C.5.2. Domanda di voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l’importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l’oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. *A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell’Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l’esito al beneficiario.

C.5.3. Domanda di rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l’apposita funzione sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l’intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL nel caso di rinuncia dopo l’ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l’istanza di rinuncia, a comunicarne l’esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati. In caso di rinuncia prima dell’ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le **domande di sostegno** possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il soggetto richiedente abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. C.6.5 *Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta.

C.6 Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. C.2.2 *Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

L'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento di seguito descritta sarà comunicato mediante la comunicazione trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023 – 2027.

C.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'importo del sostegno concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria di importo corrispondente al **100%** dell'importo richiesto.

La fideiussione verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e, in ogni caso, prima della presentazione di una domanda di saldo, purché si dia prova che siano iniziate le attività. I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti: avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato o ordinativi/contratti con i fornitori o eventuali fatture in acconto o altro ritenuto probante.

La Domanda di anticipo dev'essere presentata non oltre 90 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:
 - polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA e rilasciata da:
 - Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it);
 - Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
 - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA, successivamente alla liquidazione del saldo.
- b. la documentazione probante l'avvenuto avvio dei lavori e/o degli acquisti.

C.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a. la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- b. la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
- c. la validità della garanzia, richiedendone conferma alla sede centrale dell'Ente Garante;
- d. la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;
- e. verifica della documentazione allegata alla domanda di anticipo.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

C.6.2. Domanda di saldo

Al termine degli investimenti effettuati nelle modalità ammesse al sostegno e per almeno il 70% (in termini fisici e/o di importo) di quanto ammesso al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 365 giorni dalla data della Comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

L'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C.6.2.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, e a essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. relazione finale del progetto;
2. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando;
3. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
4. documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
5. per i lavori edili: computo metrico di SAL che consenta (tramite l'elaborazione per macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il

computo metrico per il SAL dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il CM computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno o con quello approvato in eventuali richieste di variante;

6. documentazione fotografica georiferita;
7. documentazione di conformità dell'attrezzatura;
8. dichiarazione assenza di cumulo;
9. consenso utilizzo immagini;
10. copia leggibile di documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante.

La documentazione di cui ai punti 2) e 3) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

C.6.3. Istruttoria domande di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a. della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b. delle operazioni concluse e rendicontate;
- c. delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d. dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari e del rispetto dei limiti di cumulabilità, come da paragrafo B.5.6;
- e. della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f. la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- 1) in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA;
- 2) in caso di esito negativo, con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo, si verificheranno conseguentemente la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.4. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. C.2.2 e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, e in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, e in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni.

Infatti, se entro cinque anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa;
- c. qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024. n.93348. L'entità della riduzione del sostegno è determinata dal GAL con Verbale del Consiglio di Amministrazione e applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga e comunque tassativamente entro il termine ultimo previsto dal Verbale di riduzioni e sanzioni;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da scontistica);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione di quanto stabilito in tema di cumulabilità al par. B.5.6.;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme come anticipo, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;

2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”.

D. Disposizioni finali

D.1 Ispezioni e controlli

Gli Enti competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c. controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d. verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e. verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiose per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione);
- f. *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;
- g. controlli *ex post* (successivi al pagamento).

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I richiedenti/beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- 1) permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- 2) fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al richiedente/beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il soggetto richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari, su richiesta del GAL, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo, secondo le modalità e tempistiche comunicate dal GAL stesso.

D.4 Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL, all'indirizzo: www.tradizioneterreoccitane.com.

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici del GAL sono i seguenti:

GAL Tradizione delle Terre Occitane soc. cons. a r.l.

Via Matteotti, 40

Caraglio 12023 (CN) Tel 0171 310325

PEC terreoccitane@multipec.itMail: info@tradizioneterreoccitane.com

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi *form* di richiesta presenti nelle *home page* del servizio *web* “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

D.5 Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il soggetto richiedente/beneficiario può:

- 1) presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- 2) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- 3) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- 4) ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. Foro di Cuneo.

E. Glossario

Soggetto richiedente	Un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Beneficiario	Il soggetto richiedente una volta ammesso al finanziamento.
Soggetto delegato	Il soggetto delegato dal richiedente a operare su SIAP. Può essere un delegato esterno (professionista incaricato) o un rappresentante del soggetto richiedente autorizzato alla firma.
Soggetto attuatore	Soggetto accreditato dalla Regione Piemonte all'accompagnamento degli aspiranti imprenditori nella costruzione del Business Plan.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.

Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una “scheda intervento” nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Operazione	Un progetto, un contratto, un’attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell’ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l’erogazione in agricoltura
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.Lgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
LR	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata

PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale

F. Normativa di riferimento

F.1 Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

F.2 Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022.

- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- Legge n. 241/90 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”.

F.3 Manuali dell’Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea “Manuale delle procedure, controlli e sanzioni” Misure Non SIGC CSR 2023/2027 approvato con determina n. 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

F.4 Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

F.5 Atti regionali

- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-6461 del 30.01.2023, “PR FSE Plus 2021- 2027, Priorità I, Ob.Specifico a), Azione 4. Approvazione, per gli anni 2023-2025 dell’Atto di indirizzo “Servizi ex ante ed ex post di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazione dirigenziale n. 267 del 02.06.2023, successivamente rettificata per meri errori materiali, dalla determinazione dirigenziale n. 313 del 27 giugno 2023, di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi ex ante ed ex post di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazioni dirigenziali n. 670 del 30.11.2023 e n. 15 del 22.01.2024 con le quali i soggetti attuatori sono stati autorizzati a realizzare le proposte progettuali approvate.

- SSL “Lontano dai margini: le comunità al centro” del GAL Tradizione delle Terre Occitane, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023 nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

G. Allegati

- 1) ALLEGATO I - Modalità e documentazione di pagamento
- 2) ALLEGATO II - Pubblicità del sostegno
- 3) ALLEGATO III - Trattamento dati personali
- 4) Allegato1 Schema relazione tecnico-economica
- 5) Allegato 2 Dichiarazione iscrizione CCIAA
- 6) Allegato 3 Dichiarazione avvenuta revisione cooperativa
- 7) Allegato 4 Dichiarazione dimensione di impresa
- 8) Allegato 5 Dichiarazione fornitura unico preventivo
- 9) Allegato 6 Quadro raffronto preventivo scelto
- 10) Modulo consenso utilizzo immagini